



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024

composta dai seguenti magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Paolo PELUFFO	Presidente aggiunto
Giuseppe GRASSO	Consigliere relatore
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del comune di Bolognetta del 13 novembre 2023, n.prot.11168, prot. C.d.C. n.65 del 3 gennaio 2024;

vista l'ordinanza n. 2/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio nominando il consigliere Giuseppe Grasso;

udito il magistrato relatore, consigliere Giuseppe Grasso
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota del 13 novembre 2023, n.prot.11168, prot. C.d.C. n.65 del 3 gennaio 2024, il Sindaco del Comune di Bolognetta, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n.131 del 2003, ha chiesto a questa Sezione di esprimere un parere sul rimborso delle spese legali ad un amministratore coinvolto in un procedimento penale in ragione del suo ufficio ed assolto dall'imputazione; in particolare la richiesta di parere fa riferimento alla questione della scelta del difensore-legale di fiducia, alla eventuale necessità del riconoscimento di un debito fuori bilancio in mancanza di stanziamento nel bilancio di previsione ed alle modalità di gestione di tale procedimento, inerente fatti antecedenti il dissesto finanziario dell'ente, ma definiti con sentenza penale intervenuta alla conclusione del dissesto.

Per la corretta ed esatta individuazione della sussistenza del relativo presupposto di ammissibilità soggettiva, è fondamentale richiamare e porre in evidenza, in primo luogo, la disposizione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2013, secondo la quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere sono le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane: la norma, infatti, prevede espressamente che *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai*

fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane".

In secondo luogo, il Collegio richiama i criteri ermeneutici elaborati dalla Corte dei Conti con l'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima sezione del 4 giugno 2009, n.9, nonché con le successive deliberazioni n. 54/CONTR/2010 (SS.RR. in sede di controllo) e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, tutte intervenute nell'esercizio della funzione di orientamento generale contemplata dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nel caso specifico, sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'ente locale.

Tuttavia, sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, la Sezione regionale -pur riconoscendo che la questione sottoposta alla propria disamina produce comunque nella specie effetti finanziari sul bilancio del Comune- non ritiene che l'istanza dell'amministrazione comunale soddisfi i requisiti richiesti sotto il profilo oggettivo, in quanto la tematica della liquidazione delle spese legali al difensore di fiducia nel giudizio penale, al pari della questione relativa al rimborso delle spese legali ai dipendenti pubblici prosciolti nell'ambito di giudizi innanzi alla Corte dei conti (ed anzi, si direbbe, a maggior ragione), insiste su una disciplina in sé estranea al concetto di contabilità pubblica di cui al citato art. 7 comma 8 legge 131/2003.

A tal proposito questa Sezione, non può che conformarsi al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza delle singole sezioni territoriali e confermato, nell'esercizio della funzione nomofilattica, dalle pronunce della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/2006 e deliberazione n. 3/2014/QMIG) sul rimborso delle spese legali nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa, le cui argomentazioni sono applicabili -per analogia iuris- alla collaterale questione inerente la liquidazione delle spese legali nel giudizio ordinario, per somme dovute al difensore dall'Amministrazione non soccombente. Infatti, nonostante la "materia della contabilità pubblica" costituisca una categoria concettuale estremamente ampia e il cui confine risulta di difficile delimitazione, con la deliberazione n. 5/2006, e successiva deliberazione n. 3/2014/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che "una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di

questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio. Nella richiamata del. n. 5/2006, la Sezione, con riferimento a fattispecie affine, ha chiarito che se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico".

Alla fattispecie rappresentata nell'istanza del Sindaco richiedente, non possono che applicarsi gli stessi principi già enucleati dalla Corte in merito ai criteri di ammissibilità oggettiva dei requisiti per le richieste di parere (tra le altre, Cdc Sez. Aut. deliberazione n. 5/2006, Sez. Aut. deliberazione n. 3/2014/QMIG, Cdc Sez. Controllo Veneto 136/2019/PAR, Cdc Sez. Controllo Veneto 253/2019/PAR), nonostante la stessa configuri un'ipotesi distinta da quella relativa alle richieste di rimborso delle spese legali alle Amministrazioni nei giudizi per responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti, che ha costituito l'oggetto di molteplici sentenze pronunziate da diversi organi giurisdizionali (ex multis: Corte Cost., n. 197/2000; Cass. Civ. sez. I, n. 3408/2013, n. 12645/2010, n. 10052/2008; Cons. St., sez. V, n. 2242/2000, n. 552/2007, sez. VI n. 5367/2004; Sez. giur. della Corte dei conti per la Regione Puglia n. 787/2012; Sez. giur. della Corte dei conti per la Regione Basilicata n. 165/2012).

Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Sindaco, non attiene ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali, poiché concerne, invero, un tema non ricompreso nella propria attività consultiva ex art. 7 comma 8 della L. n. 131/2003, in quanto non inerente alle problematiche interpretative strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, idonee a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio. Trattasi, infatti, di quesito insistente su una disciplina in sé estranea al concetto di contabilità pubblica e riferibile ad aspetti sostanziali, distinti dai connessi profili gius-contabili, le cui sole norme possono essere oggetto di interpretazione in sede consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Le stesse Sezioni Riunite di questa Corte, con deliberazione n. 54/2010, richiamata dalla già citata deliberazione n. 3/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie, hanno statuito che “materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”. Pertanto, anche una materia ordinariamente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo, sotto il profilo della contabilità pubblica, esclusivamente in tale particolare profilo di connessione, il quale -tuttavia- nel caso di specie è palesemente insussistente.

A chiusura della disamina di tutti i profili rilevanti per la necessaria verifica dei presupposti della funzione consultiva, la Sezione regionale di controllo ravvisa l’opportunità di confermare la propria funzione di ausiliarità nei confronti della Comunità territoriale a garanzia del buon andamento amministrativo e della sana gestione economico-finanziaria, con la sottolineatura che gli amministratori del bilancio comunale, laddove agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del *bonus pater familias*, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al compimento di atti di gestione, che siano fondati sulla ragionevole ricostruzione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti all’esercizio della discrezionalità, coperta dalla riserva d’amministrazione ex art. 97 Cost.

Avvalendosi del ruolo di ausiliarità istituzionale, il Collegio -pur nell’inammissibilità oggettiva del quesito- evidenzia che la materia sottoposta al vaglio della Sezione regionale di controllo rinviene la disciplina dei propri presupposti formali-sostanziali negli artt. 39 legge reg. sic. n. 145/1980 e 24 legge reg. sic. n. 30/2000; mentre la chiusura del dissesto costituisce il criterio temporale dirimente per la corretta imputazione di bilancio della posta contabile passiva.

P.Q.M.

la Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana dichiara l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere del Sindaco del Comune di Bolognetta nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione è inviata, a cura della Segreteria, al suddetto Comune nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

IL RELATORE

Giuseppe Grasso

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 7 marzo 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura